



Novembre 2006

a cura del Settore
Analisi della Normazione



L'agriturismo in Toscana: la situazione a tre anni dall'approvazione della nuova normativa regionale

La legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana", con l'approvazione del relativo regolamento attuativo, è entrata nella fase della sua piena operatività. Questa nota illustra ed elabora i contenuti delle informazioni riportate nella seconda relazione inviata al Consiglio regionale con decisione di Giunta n. 14 del 3 luglio 2006, in ottemperanza di quanto disposto dalla clausola valutativa inserita nel testo di legge, prendendo in esame, in particolare, gli aspetti concernenti le novità legislative intercorse, le iniziative intraprese nell'ambito delle attività innovative previste dall'art. 26 della legge (agricampeggio, attività di ristorazione in assenza di ricettività), i controlli di Province e Comuni, le problematiche connesse alla nuova classificazione delle strutture, l'evoluzione dell'offerta e della domanda di agriturismo. Sono stati presi inoltre in esame alcuni dati relativi agli interventi pubblici a sostegno del settore, erogati nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR).

In sintesi

Dall'analisi delle informazioni raccolte emergono in particolare i seguenti elementi:

- un **discreto interesse** da parte degli enti locali (soprattutto nelle aree dove lo sviluppo dell'agriturismo è stato finora meno intenso, ma anche nelle province di Grosseto ed Arezzo) per l'opportunità offerta circa l'avvio di attività di **ristorazione e degustazione** di prodotti tipici anche in assenza di attività ricettiva, mentre **stentano a decollare**, anche per le difficoltà connesse all'attuazione delle l.r. 5/2005, **le strutture di agricampeggio** (par. 2);
- un sostanziale rispetto, dopo le iniziali difficoltà legate all'emanazione del regolamento attuativo, dei tempi previsti per il passaggio dalla vecchia (basata su cinque categorie) alla **nuova classificazione** delle strutture (basata su solo tre categorie), accompagnata però da elementi di incertezza derivanti dal lungo periodo di compresenza delle due classificazioni (par. 3);
- una **generalizzata difficoltà** da parte degli Enti preposti (in particolare per quanto riguarda i Comuni) ad effettuare i previsti **interventi di controllo**, tanto che solo un terzo dei Comuni che hanno risposto al questionario inviato dalla DG Sviluppo economico ha dichiarato di aver effettuato controlli (par. 4);
- la prosecuzione durante il 2005 del **trend di sviluppo dell'offerta ricettiva** (+10,1% in termini di numero di aziende, +11,3% in termini di posti letto), anche se in misura decisamente più contenuta che in passato (par. 5);
- un **significativo aumento delle presenze** nel settore (+17,3% rispetto al 2004) che fa crescere la sua incidenza sul totale delle presenze turistiche nella regione, accompagnato anche da una ripresa della **durata media dei soggiorni** (+0,3 rispetto al 2004) e del **rapporto tra presenze e numero di posti letto** (+3,3 punti percentuali rispetto al 2004) che, tuttavia, restano **ancora molto inferiori** ai valori registrati nel 2002 (par. 5).
- un impegno di **risorse pubbliche**, nel corso del periodo di validità del PSR 2000-06, pari ad **€ 72.184.000**, a fronte di una previsione di **investimenti complessivi** nel settore di **€ 172.920.000** (par. 6).

La l.r. 30/2003 regola il settore dell'agriturismo introducendo alcuni significativi **elementi innovativi** rispetto alla precedente normativa. Si tratta, in particolare di:

- nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività agrituristica;
- una nuova classificazione delle strutture ricettive;
- la possibilità di individuare aree per l'esercizio dell'attività agrituristica all'aperto (agricampeggio) e dello svolgimento di attività di ristorazione senza offerta ricettiva;
- un nuovo sistema di competenze per la vigilanza ed il controllo.

1. L'evoluzione del quadro normativo

La l.r. 30/2003 è stata oggetto di due interventi di modifica. Con la l.r. 27/2004 "Modifiche alla l.r. 30/2003 Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana" si è intervenuti per trasferire dalla Giunta al Consiglio la competenza all'emanazione del regolamento attuativo e per la correzione di alcuni errori materiali.

Più sostanziali appaiono **le modifiche apportate con la l.r. 1/2005** "Norme per il governo del territorio". In particolare le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 di tale legge hanno dirette conseguenze sullo svolgimento delle attività agrituristiche per la definizione delle condizioni cui è soggetta la realizzazione di nuove abitazioni rurali e per i vincoli posti sugli edifici sui quali sono stati realizzati interventi di ristrutturazione. Con gli articoli contenuti nel Capo XX vengono invece espressamente modificati alcuni articoli della l.r. 30/2003. In particolare:

- l'art. 197 della l.r. 1/2005 modifica l'art. 13 della l.r. 30/2003 introducendo l'obbligo di una previsione a livello di strumento urbanistico regionale per l'autorizzazione dell'agricampeggio (vedi par. 2);
- l'art. 198 modifica l'art. 17 prevedendo specifici riferimenti alla normativa sul governo del territorio per quanto riguarda i volumi autorizzabili;
- l'art. 199 modifica l'art. 18 introducendo norme relative agli interventi possibili a fini agrituristiche sul patrimonio edilizio esistente.

Inoltre sono state apportate alcune modifiche al regolamento attuativo approvato nel 2004¹ posticipando al 31/12/2006 i termini per l'adeguamento

¹ Con DPGR 21 dicembre 2005, n. 69/R è stato modificato il precedente regolamento attuativo approvato con DPGR 3 agosto 2004, n. 46/R. Oltre a posticipare i termini per l'adeguamento alla nuova classificazione, il nuovo regolamento chiarisce che anche le strutture già classificate ai sensi dell'ex reg. 7/2000, attuativo della precedente legge di regolazione della materia, debbono presentare entro gli stessi termini la documentazione per l'adeguamento alla nuova normativa

mento alla nuova classificazione e fornendo alcuni chiarimenti interpretativi (vedi par. 3).

Nel corso del 2006, infine, è intervenuto un ulteriore elemento di novità con l'approvazione della **l. 96/2006 "Testo unico sull'agriturismo"**. La normativa statale, che negli altri aspetti essenziali non sembra contraddire le scelte operate dalla Regione Toscana, prevede anche l'introduzione di un sistema di classificazione delle strutture agrituristiche unico a livello nazionale, da adottarsi con il regolamento attuativo della legge stessa. Tale legge è stata impugnata dalla Regione Toscana (e anche da altre Regioni) per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione per cui, in attesa della sentenza della Corte costituzionale in merito, non è possibile ipotizzare i reali effetti che essa avrà sul quadro normativo regionale.

2. Le nuove opportunità offerte: agricampeggio e ristorazione

La l.r. 30/2003 prevede (art. 26) che i Comuni possano individuare aree dove è possibile realizzare attività agrituristiche all'aperto (**agricampeggio**) e aree, caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, nelle quali è possibile svolgere **attività di somministrazione di pasti e bevande** anche in assenza di altre attività agrituristiche.

Tav. 1 - Iniziative ex art. 26 per provincia – 2005

PROVINCIA	% di risposta su totale Comuni	Agricampeggi		Somministrazione di pasti e bevande	
		Non intendono attivarsi	Procedura conclusa o in corso	Non intendono attivarsi	Procedura conclusa o in corso
AR	53,8	20	1	14	7
FI	56,8	20	5	19	6
GR	53,6	9	6	9	6
LI	45,0	7	2	7	2
LU	42,9	11	3	7	8
MS	47,1	8	0	2	6
PI	38,5	10	5	14	1
PT	36,4	8	0	3	5
PO	14,3	1	0	1	0
SI	52,8	19	1	19	0
TOT.	47,4	113	23	95	41

Fonte: Giunta regionale - DG Sviluppo economico

La DG Sviluppo economico ha svolto un'indagine per conoscere in quale misura i Comuni, al 31/12/2005, si fossero attivati per avvalersi di tali opportunità. A tale indagine hanno risposto 137

dei 287 Comuni esistenti in Toscana (47% circa del totale).

Per quanto riguarda l'individuazione di aree per l'**agricampeggio** risulta che **113 Comuni hanno dichiarato che non intendono per il momento procedere in merito**, mentre **23 hanno attivato le relative procedure** (14 le hanno concluse e altri 9 hanno in corso la predisposizione degli atti relativi).

Per quanto riguarda invece la **somministrazione di pasti e bevande** sono **95 i Comuni che hanno dichiarato di non volersi avvalere di tale possibilità**, mentre **41 hanno attivato le relative procedure** (26 le hanno concluse e altri 15 hanno in corso la predisposizione degli atti relativi). Nella tabella di Tav. 1 vengono riportati i dati disaggregati per provincia.

Malgrado lo scarso grado di copertura della rilevazione si può osservare come l'opportunità dello svolgimento di attività di agricampeggio sia stata colta in un numero molto limitato di realtà territoriali², mentre maggiore interesse sembra aver raccolto, soprattutto tra i Comuni di alcune aree provinciali (Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pistoia) la possibilità di svolgere attività di somministrazione di pasti e bevande senza attività ricettiva.

3. La nuova classificazione delle strutture ricettive

La l.r. 30/2003 ha stabilito una **nuova classificazione delle strutture ricettive** ed ha trasferito la competenza in materia dai Comuni alle Province.

A tale riguardo appare in primo luogo utile rilevare come **le diverse Amministrazioni provinciali si siano organizzate al loro interno in maniera diversificata**. Se nella maggior parte dei casi tale competenza è stata attribuita al settore che si occupa del turismo, competente anche per la classificazione delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere, in altri si è rilevata una ripartizione tra il settore turismo ed il settore agricoltura.

Per le aziende già classificate prima dell'applicazione della l.r. 30/2003 il termine per l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione è fissato, a seguito delle modifiche apportate con il nuovo regolamento attuativo³, al 31 dicembre 2006. La rilevazione svolta presso le Province ha evidenziato che al 31/12/2005 **i titolari di 804 aziende** (circa **un quarto del totale**) delle circa 3.200 interessate **avevano presentato la docu-**

mentazione necessaria per l'adeguamento: tale dato lascia ragionevolmente sperare che la procedura di adeguamento possa completarsi entro i termini stabiliti.

LA QUALIFICA DI OPERATORE TURISTICO

La revisione del profilo di operatore agriturismo si è resa necessaria perché la precedente definizione era in contrasto con le nuove direttive comunitarie in materia di formazione professionale e per il ruolo centrale che tale elemento assume per la classificazione delle aziende in base alle disposizioni del regolamento attuativo. La necessità di consentire alle Province di avviare i corsi di formazione sulla base del nuovo profilo professionale, approvato con decreto del 6 marzo 2006, n. 1039, è stato tra i motivi che hanno indotto, anche su sollecitazione delle associazioni di categoria, alla proroga dei termini per l'adeguamento alla nuova classificazione.

Il percorso formativo per il rilascio della qualifica prevede 110 ore di corso articolate in 6 unità formative (UF), con test intermedi ed un esame finale, che possono essere svolti solo da soggetti accreditati dalla Regione Toscana. Ai soggetti che esercitano l'attività agrituristica da almeno due anni è riconosciuto un credito formativo corrispondente alle prime due UF della durata complessiva di 25 ore.

L'**elevata durata della fase transitoria** (circa 28 mesi), durante la quale si ha la coesistenza di classificazioni assegnate con criteri differenti, comporta l'inconveniente di una **scarsa chiarezza per i clienti**, i quali non sono messi sempre in grado di valutare in maniera corretta il livello qualitativo delle strutture stesse. La precedente classificazione prevedeva infatti la suddivisione delle strutture agrituristiche in 5 categorie (individuate con un numero di spighe da 1 a 5, crescente con la categoria di classificazione) mentre quella nuova prevede solo 3 categorie (sempre individuate con il numero di spighe). In conseguenza di ciò, mentre per le aziende contraddistinte con 4 o 5 spighe vale evidentemente ancora la classificazione sulla base alla vecchia normativa, per quelle con un numero inferiore di spighe occorre accertarsi anche del tipo di classificazione adottato.

Questo elemento di incertezza potrebbe ulteriormente essere alimentato a seguito dell'approvazione della l. 96/2006 (Testo unico sull'agriturismo) che prevede un sistema di classificazione unico a livello nazionale

² Tali iniziative sono peraltro di fatto bloccate a seguito dell'impugnazione da parte dello Stato della l.r. 1/2005.

³ Si veda la precedente nota 1.

Parallelamente alla entrata in vigore della nuova normativa dettata dalla l.r. 30/3003, si è proceduto alla revisione del **profilo professionale "operatore agrituristico"**, il cui possesso è obbligatorio per accedere alla categoria "tre spighe". Riguardo a tale aspetto appaiono persistere alcune criticità in quanto, nei casi di infrazione che hanno comportato l'attribuzione di una classificazione inferiore a quella autocertificata, la causa più ricorrente è stata proprio quella del mancato possesso dell'attestato di operatore agrituristico.

4. Le attività di vigilanza e controllo

La relazione rende conto anche delle attività di controllo messe in atto nel corso del 2005 dai soggetti a ciò preposti dalla legge regionale. La vigilanza ed il controllo sono affidate in via generale ai Comuni ed alle Aziende sanitarie⁴, mentre alle Province è riservata la vigilanza sul rispetto degli obblighi amministrativi in materia di prezzi comunicati, esposizione della tabella riepilogativa su prezzi, classificazione e caratteristiche delle strutture nonché sulle attività di informazione. I Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere alla Regione una relazione annuale in merito all'attività svolta.

Tav. 2 – Grado di copertura dell'indagine sull'attività di controllo - 2005

PROV.	Comuni che hanno risposto	% su totale comuni	% su totale aziende presenti
AR	26	66,7	68,1
FI	31	70,5	79,1
GR	17	60,7	70,5
LI	16	80,0	94,2
LU	19	54,3	57,4
MS	10	58,8	68,9
PI	27	69,2	61,5
PT	16	72,7	55,2
PO	5	71,4	92,6
SI	24	66,7	73,8
TOT	191	66,6	71,9

Fonte: Giunta regionale - DG Sviluppo economico

L'ATTIVITÀ DEI COMUNI - L'adempimento di tale obbligo da parte dei Comuni è stato assolutamente parziale in quanto **solo 191 di essi** (pari al 66,6% del totale dei Comuni toscani e comprendenti il 71,9% delle aziende agrituristiche autorizzate) **hanno risposto al**

questionario, come riportato in dettaglio nella tabella di Tav. 2.

I **controlli effettuati sono stati 558**, pari ad un controllo ogni 4,3 aziende. In realtà è probabile che il numero di controlli effettuati sia superiore in quanto i Comuni non vengono in genere a conoscenza dei controlli effettuati da altri enti se non quando i risultati di questi incidono sull'autorizzazione rilasciata dal Comune, evidenziando una difficoltà di collegamento tra diversi soggetti preposti a tale attività.

Pur con i limiti di completezza precedentemente evidenziati emerge in maniera netta la **difficoltà da parte dei Comuni a svolgere in maniera adeguata questi compiti**⁵.

Infatti **127 dei Comuni** che hanno risposto (pari al 66,5% dei rispondenti ed al 44,3% del totale dei Comuni toscani) **hanno dichiarato di non aver effettuato nessun controllo**, segnalando nella maggior parte dei casi come motivazione la carenza di personale: essi rappresentano il 65% delle aziende agrituristiche toscane. In particolare, come riportato in dettaglio in Tav. 2, nessun Comune delle province di Massa Carrara e di Prato e solo due di quella di Pistoia hanno dichiarato di aver effettuato controlli.

Tav. 3 – Copertura delle attività di controllo – 2005

PROV.	Comuni che hanno effettuato controlli	% su totale comuni che hanno risposto	% su totale aziende dei Comuni che hanno risposto	% sul totale dei Comuni	% su totale aziende
AR	8	30,8	47,7	20,5	32,5
FI	14	45,2	51,8	31,8	40,9
GR	7	41,2	74,4	25	52,5
LI	6	37,5	38,8	30	36,5
LU	7	36,8	47,2	20	27,1
MS	0	0	0	0	0
PI	9	33,3	35,8	23,1	22
PT	2	12,5	10,1	9,1	5,6
PO	0	0	0	0	0
SI	11	45,8	42,9	30,6	31,7
TOT	64	33,5	48,6	22,3	35

Fonte: Giunta regionale - DG Sviluppo economico

I controlli effettuati hanno portato in 7 casi (poco più dell'1% del totale dei controlli) alla sospensione dell'autorizzazione e solo in un caso alla revoca della stessa.

⁴ Le competenze discendono dalla normativa generale in materia di pubblici esercizi e coinvolgono, oltre a Comuni ed ASL, anche soggetti diversi (Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.)

⁵ La stima del numero di Comuni che non hanno effettuato controlli può essere distorta per difetto. Infatti non è possibile escludere (anche se ciò appare improbabile) che anche alcuni dei Comuni che non hanno risposto al questionario abbiano comunque effettuato dei controlli.

L'ATTIVITÀ DELLE PROVINCE – I **controlli dalle Province sono stati 522**, pari ad un controllo ogni 6,8 aziende, che hanno consentito di accertare **109 infrazioni** (una ogni 4,8 controlli effettuati). Nella tabella di Tav. 4 è riportato il dettaglio per finalità del controllo.

Tav. 4 – Controlli per tipo di finalità – 2005

Finalità del controllo	Numero controlli	% sul totale controlli	Numero infrazioni accertate	% su numero controlli
accertamento requisiti autocertificati ai fini della classificazione	307	58,8	83	27,0
esposizione tabella riepilogativa	126	24,1	17	13,5
verifica del rispetto dei prezzi comunicati	47	9,0	4	8,5
diffusione di informazioni difformi rispetto ai prezzi e servizi	42	8,0	5	11,9
TOTALE	522	100,0	109	20,9

Fonte: Giunta regionale - DG Sviluppo economico

La maggior parte dei controlli sono stati finalizzati all'**accertamento dei requisiti autocertificati dall'imprenditore ai fini della classificazione** della struttura agrituristica (307, pari a quasi il 59% del totale. Questo tipo di controllo è anche quello per il quale è stata registrata **la più elevata incidenza di infrazioni** (83, pari al 27% dei controlli di tale tipo).

Le note delle amministrazioni provinciali, infine, segnalano una **difficoltà nella verifica delle autocertificazioni** dovuta soprattutto alla complessità ed eterogeneità dei requisiti richiesti.

Le **violazioni accertate** hanno comportato l'erogazione di complessivi 194 giorni di sospensione dell'autorizzazione per **6 aziende** senza la successiva revoca della stessa, mentre per **un'azienda** si è giunti alla revoca dell'autorizzazione dopo l'erogazione di 180 giorni di sospensione.

5. L'offerta e la domanda agrituristica

Sulla base delle comunicazioni rese dai Comuni ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale, risultano autorizzate al 31/12/2005 **3.527 aziende agrituristiche** (323 in più rispetto all'anno precedente, con un incremento pari al 10,1%) con

complessivi **42.688 posti letto** (4.321 in più rispetto all'anno precedente, con un incremento pari all'11,3%).

Prosegue quindi, anche se in misura meno marcata (l'incremento nel 2004 rispetto al 2002 era stato del 25,9%) il **trend positivo** riscontrato negli anni precedenti, sia in termini di strutture che di posti letto, e si mantiene stabile la dimensione media delle strutture. La ripartizione per provincia, riportata nella tabella di Tav. 5, mostra incrementi diversificati.


Tav. 5 - Numero di aziende e posti letto Situazione al 31/12/2005 e confronto anno 2004

PROV.	Numero esercizi		Numero posti letto		
	v.a. 2005	Var. % 2004-05	v.a. 2005	N. posti letto/ esercizio 2005	Var. % 2004-05
AR	385	12,9	5.253	13,6	13,6
FI	535	7,0	6.983	13,1	7,8
GR	772	14,5	8.232	10,7	16,4
LI	189	8,0	2.514	13,3	9,3
LU	155	9,9	1.550	10,0	16,1
MS	90	13,9	687	7,6	10,6
PI	309	16,2	4.358	14,1	12,7
PT	125	12,6	1.099	8,8	14,2
PO	27	17,4	328	12,1	26,6
SI	940	5,1	11.684	12,4	7,7
TOT	3.527	10,1	42.688	12,1	11,3

Fonte: Giunta regionale - DG Sviluppo economico

La provincia di Siena si conferma quella nella quale si concentra il maggior numero di strutture⁶, malgrado il suo peso relativo sia ridotto rispetto all'anno precedente (il 26,7% del totale contro il precedente 27,9%), seguita da quella di Grosseto che, al contrario, vede aumentato, seppure di poco, il proprio peso relativo rispetto al 2004. I dati completi per provincia sono evidenziati nel grafico di Tav. 6.

Tav. 6 - Distribuzione delle aziende per provincia Situazione al 31/12/2005



Fonte: Giunta regionale - DG Sviluppo economico

⁶ La provincia di Siena è anche quella che presenta la maggiore concentrazione per unità di superficie, con 25 aziende agrituristiche ogni 100 kmq contro una media regionale di 15.

Per quanto riguarda le attività complementari offerte, **746 delle 3.527 aziende** censite, pari al 21,5% del totale, offrono il **servizio di ristorazione** e **546**, pari al 15,5% del totale, offrono la **possibilità di svolgere attività didattiche e culturali**. Rispetto alla situazione rilevata nel 2004 si ha un incremento in valore assoluto di 136 e 52 aziende rispettivamente, con un incremento di poco meno di un punto percentuale dell'incidenza sul totale delle aziende con ristorazione ed una sostanziale stabilità di quella delle aziende con attività ricreative e culturali.

Le **323 strutture in più** registrate rispetto al 2004 sono, con qualche approssimazione⁷, da considerarsi come le autorizzazioni rilasciate nel corso del 2005. Come informalmente indicato dagli uffici della Giunta che si occupano di agriturismo, tali nuove autorizzazioni sono state rilasciate, nella quasi totalità, sulla base della nuova normativa, anche se non è da escludere la presenza di un limitato numero di autorizzazioni (quelle di inizio 2005) secondo la normativa precedente.

Nel 2005 sono state rilevate **2.292.055 presenze** nelle aziende agrituristiche toscane (quasi 280.000 in più rispetto al 2004, con un incremento del 17,3%). Esse sono pari al **6,8% del totale delle presenze turistiche** nella regione (contro un valore del 5,5% nel 2004): tale incidenza è decisamente più elevata in alcune realtà provinciali (Arezzo, Siena).

Tav. 7 - Le presenze negli agriturismi - 2005

PROV.	Presenze in agriturismo	% su tot. pres.	Durata media soggi.	Presenze/Posti letto
AR	183.961	18,3	6,1	35,0
FI	518.251	5,0	6,3	74,2
GR	479.155	9,0	4,5	58,2
LI	105.037	1,8	6,6	48,3
LU	89.777	2,6	6,1	57,9
MS	16.389	1,2	4,1	23,9
PI	193.890	7,6	5,2	44,5
PT	51.379	2,2	5,3	46,8
PO	13.545	3,0	4,5	41,3
SI	624.369	14,1	5,3	53,4
TOT	2.292.055	6,8	5,4	53,7


Fonte: Giunta regionale - Settore Sistema statistico regionale

La **permanenza media** in agriturismo è stata nel 2005 pari a **5,4 giorni** (0,3 in più rispetto al 2004), con un grado di occupazione dei posti letto

⁷ Per calcolare l'esatto numero di nuove autorizzazioni sarebbe infatti necessario aggiungere il numero (non rilevato) di aziende che hanno cessato l'attività agrituristiche: tale valore è pertanto da considerare una stima per difetto dell'effettivo numero di nuove autorizzazioni. Tuttavia, sulla base di indicazioni informali assunte presso i competenti uffici della Giunta, la cessazione di attività è da considerare fenomeno assolutamente marginale.

disponibili pari al 53,7% (3,3 punti percentuali in più rispetto al 2004) ma con forti differenze a livello provinciale (a Firenze i posti letto occupati sono stati quasi 3 su 4, a Massa Carrara meno di 1 su 4). Nella tabella di Tav. 7 sono riportati i dati di dettaglio.


Tav. 8 - La percentuale di presenze di stranieri negli agriturismi toscani - 2005 - Dati provinciali



Fonte: Giunta regionale - Settore Sistema statistico regionale

La clientela delle aziende agrituristiche continua ad essere **prevalentemente una clientela straniera**: nel 2005 le presenze di stranieri sono state il 61,7% del totale delle presenze in questa tipologia di strutture ricettive, contro il 60,8% dell'anno precedente. Nel grafico di Tav. 8 è riportato il dettaglio per provincia.

Tav. 9 - Le presenze negli agriturismi in Toscana per origine - 2002-2005



Fonte: Giunta regionale - Settore Sistema statistico regionale

Dall'esame del grafico di Tav. 9 si evidenzia **una forte ripresa delle presenze** nell'anno 2005, dopo due anni caratterizzati da un lento declino: tale ripresa appare determinata sia dalla netta ripresa delle presenze estere (decisamente in calo nei due anni precedenti) sia dalla prosecuzione del trend positivo delle presenze italiane già determinatosi a partire dal 2002.

Gli ulteriori indicatori riportati nella tabella di Tav. 10 sembrano **solo in parte confermare tale segnale di ripresa del settore**. Infatti, se l'incidenza delle presenze mostra un aumento sensibile che si innesta su un trend da tempo costantemente positivo, la durata media dei soggiorni e, soprattutto, il rapporto tra presenze e

numero di posti letto, pur mostrando segnali di ripresa, restano ancora molto lontani dai valori registrati nel 2002.

Tav. 10 – Indicatori sull'agriturismo – 2002-05

Anno	Percentuale presenze in agriturismo su totale presenze	Durata media del soggiorno	Presenze su posti letto
2002	5,3	6,7	69,2
2003	5,4	5,4	62,8
2004	5,5	5,1	50,7
2005	6,8	5,4	53,7


Fonte: ns. elaborazioni su dati Giunta regionale – DG Sviluppo economico/Settore Sistema statistico regionale

6. L'intervento pubblico a sostegno dell'agriturismo

La Regione interviene finanziariamente a sostegno delle attività agrituristiche attraverso la forma del cofinanziamento, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR), utilizzando fondi comunitari (FEOGA), statali e risorse proprie.

Dalle relazioni annuali relative all'attività di sorveglianza⁸ si rileva che nel corso delle prime cinque annualità del **PSR 2000-06**⁹, sono state ammesse a contributo 1.073 domande di esercenti l'attività agrituristica, corrispondenti ad **investimenti per complessivi € 172.920.000**, con **contributi pubblici pari ad € 72.184.000**: il cofinanziamento pubblico è pertanto pari al **41,7%** degli investimenti effettuati¹⁰, come evidenziato nel grafico di Tav. 11.

Tav. 11 – Investimenti complessivi e finanziamenti pubblici nel settore – PSR 2000-06



Fonte: Giunta regionale – DG Sviluppo economico

Gli interventi ammessi a finanziamento hanno riguardato per la quasi totalità progetti finalizzati

alla **realizzazione di nuovi posti letto**, assecondando il trend di sviluppo quantitativo che il settore agrituristico ha mostrato in tale periodo.

Con il **nuovo PSR 2007-2013**, la cui proposta è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 luglio scorso, si tende a **privilegiare gli aspetti di miglioramento qualitativo**¹¹ dell'offerta agrituristica, limitando il sostegno per interventi di ampliamento delle strutture alle aree con maggiori caratteristiche di ruralità, individuate secondo i parametri adottati dall'OCSE.

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI (PSR 2000-06)

Gli interventi finanziari pubblici a favore dell'agriturismo erogati nell'ambito del PSR 2000-06 fanno capo alla Misura P "Diversificazione delle attività del settore agricolo". Essi comprendono, oltre agli interventi a favore delle attività agrituristiche, quelli a sostegno di investimenti che promuovono la diversificazione delle attività agricole tradizionali e lo sviluppo del patrimonio culturale locale, seppure con un peso finanziario assolutamente marginale.

Essi consistono in un contributo in conto capitale sull'investimento riconosciuto ammissibile. L'entità del contributo varia da un minimo del 17,5% dell'investimento ad un massimo variabile determinato secondo i seguenti criteri:

- 40% in generale;
- 45% nel caso di imprenditori agricoli con non più di 40 anni di età;
- 50% nel caso di aziende situate in zone svantaggiate, individuate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;
- 55% nel caso di imprenditori non più di 40 anni di età la cui azienda sia situata in zone svantaggiate, individuate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

La tipologia del contributo rientra tra quelli soggetti alla regola del "de minimis", con un importo massimo del contributo erogabile che non può superare i 100.000 euro in tre anni per singolo beneficiario (comunicazione CE 96/C 68/06).

In tutti i bandi attuativi del PSR 2000-06 la percentuale del contributo è stata sempre fissata al valore massimo precedentemente indicato.

⁸ Le modalità dell'attività di sorveglianza sono quelle stabilite dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 1257/99

⁹ Il PSR è stato approvato dalla Commissione CE con decisione 7/9/2000, n. C (2000) 2510. Il testo originario è stato successivamente modificato nel corso del 2002 e del 2004.

¹⁰ La somma si riferisce agli impegni assunti.

¹¹ Il PSR cita in particolare: risparmio energetico, certificazioni di qualità, attrezzature per la somministrazione dei prodotti aziendali, informatizzazione, realizzazione di percorsi sicuri per le visite all'azienda, agriturismo, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alla normativa igienico-sanitaria.

7. Spunti per ulteriori analisi

Una delle principali innovazioni introdotte con la l.r. 30/2003 è stata quella di prevedere **criteri alternativi¹², per la verifica della prevalenza dell'attività agricola** in senso stretto rispetto a quella agrituristica, al fine di incentivare le richieste di regolare autorizzazione e agevolare le imprese che operano in condizioni più svantaggiate

La precedente normativa prevedeva infatti, come unico parametro di valutazione, quello della prevalenza del reddito prodotto. Ciò determinava forti limiti allo svolgimento di attività di carattere agrituristico in quelle aree dove la redditività dell'agricoltura è più bassa, con la conseguenza, da un lato, di uno scarso sviluppo di tali attività proprio nelle aree dove più necessario appariva offrire forme di sostegno al reddito agricolo e, dall'altro, dello svilupparsi di un'attività "sommersa", completamente priva di controlli e di garanzie per la clientela e fonte di concorrenza sleale per i regolari operatori del settore.

LA CLAUSOLA VALUTATIVA

Articolo 30 - (Monitoraggio e valutazione)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:
 - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
 - b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23 svolta dagli enti competenti;
 - c) dati relativi alle sospensioni e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'articolo 25;
 - d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 28, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'articolo 26.

Nella relazione non vi sono purtroppo elementi che consentono di verificare se la novità intro-

¹² Si ricorda infatti che con la l.r. 30/2003 sono stati introdotti parametri alternativi (rapporto fra ore/lavoro per attività agricole ed ore/lavoro per attività agrituristiche; rapporto fra produzione agricola lorda vendibile e fatturato derivante dall'attività agrituristica; confronto fra la spesa per l'attività agricola e quella per l'attività agrituristica sulla base di parametri-soglia prefissati) la cui scelta viene demandata al richiedente stesso, per la dimostrazione della connessione e della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola principale.

dotta ha consentito di ottenere risultati nella direzione desiderata. È pertanto auspicabile che, con le prossime rilevazioni presso gli enti locali, vengano raccolti i **dati relativi ai criteri sulla base dei quali sono state concesse le nuove autorizzazioni**, in modo da poter valutare l'incidenza dei nuovi criteri introdotti.

Un secondo aspetto riguarda la possibilità di un **confronto fra la vecchia e la nuova classificazione** delle strutture ricettive, in modo da poter verificare come le aziende già classificate sulla base della precedente normativa si sono ricollocate in base alla nuova. In particolare appare interessante analizzare la nuova collocazione delle strutture classificate in precedenza nelle categorie più elevate, al fine di indagare circa l'effetto della norma che richiede il possesso dell'attestato di "operatore agrituristico" per la classificazione nella categorie 3 spighe.

Un ultimo aspetto riguarda infine l'evoluzione delle **iniziative dei Comuni** per quanto riguarda l'individuazione delle **aree per l'agricampeggio**, prevista dall'art. 26 della legge regionale. L'impugnazione della l.r. 1/2005¹³ non consente di trarre conclusioni definitive sull'interesse degli enti locali per questo tipo di attività, per cui appare opportuno affrontare nuovamente tale argomento quando sarà definito l'esito del ricorso e saranno state assunte eventuali ulteriori iniziative legislative al riguardo. Inoltre, superata la fase degli adempimenti amministrativi degli enti locali in merito a queste nuove possibilità offerte dalla normativa regionale, sarà possibile **una prima valutazione di come queste abbiano trovato interesse da parte degli operatori** del settore.

Tali ulteriori elementi consentirebbero di rispondere in maniera più completa ai quesiti posti con la clausola valutativa di cui all'art. 30 della legge.

**L'immagine della prima pagina è stata realizzata da Claudio Giachi*

Questa nota è stata curata dal Settore Analisi della normazione nell'ambito del Progetto CAPiRe (Controllo delle assemblee sulle politiche e gli interventi regionali)

¹³ Vedi la precedente nota 2.